



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1142 del 31/10/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 981 del 04/11/2019

Direzione: VI DIREZIONE AMBIENTE
Servizio: TUTELA dell'ACQUA e dell'ARIA
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale n° **32/2019** a favore della Ditta **INTERMARINE S.p.A.** per l'esercizio dell'attività di allestimento, riparazione e manutenzione di imbarcazioni in lamiera e vetroresina, svolta nello stabilimento sito in via San Raineri, 22 del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;

VISTA l'istanza, pervenuta tramite S.U.A.P. di Messina in delega alla CCIAA con nota protocollo n° 9859 del 29.04.2019, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 14029/19 del 06.05.2019, da parte della **Ditta INTERMARINE S.p.A.** volta ad ottenere il rilascio

dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lett. a), c) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii., per l'esercizio dell'attività di allestimento, riparazione manutenzione di imbarcazioni in lamiera e vetroresina, svolta nello stabilimento sito in via San Raineri, 22 del Comune di Messina;

VISTO l'A.A. n° 21/2009 del 21.04.2009, ancora in corso di validità, con il quale questa Direzione ha autorizzato la Rodriguez Cantieri Navali S.p.A. alle emissioni in atmosfera prodotte dall'attività di taglio al plasma e di saldatura;

VISTA la D.D. n° 21 del 28.02.2013 con la quale questa Direzione ha volturato l'autorizzazione sopra citata a favore della Ditta INTERMARINE S.p.A.;

VISTA l'autorizzazione n° 7/S/2017 del 27.02.2017 rilasciata dall'AMAM per lo scarico in pubblica fognatura dei servizi igienici e docce degli spogliatoi, allegata all'istanza;

VISTO l'attestato di compatibilità sotto il profilo urbanistico-edilizio rilasciato dal Dip. Edilizia Privata del Comune di Messina, trasmesso con nota protocollo n° 176750 del 07.06.2019, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 19060/19 del 13.06.2019;

VISTO il verbale n° 5 cds del 10.06.2019 della Conferenza dei Servizi durante la quale si decide di adottare l'AUA non appena saranno pervenuti i pareri favorevoli degli Enti coinvolti, compreso quello dell'Autorità Portuale che si riserva di esprimerlo a conclusione di un proprio endoprocedimento, come comunicato con nota protocollo n° 5475 dl 10.06.019;

VISTA la richiesta di integrazioni documentali da parte dell'UTA di Messina, oggi STA, protocollo n° 52297 del 25.07.2019, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 24/19 del 30.07.2019;

VISTA l'integrazione documentale prodotta dalla Ditta, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 24833/19 del 05.08.2019;

VISTO il parere di competenza favorevole con prescrizioni sia per le emissioni in atmosfera sia per lo scarico delle acque reflue rilasciato dalla STA di Messina, trasmesso con nota Protocollo n° 57478 del 22.08.2019, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 26472 del 02.09.2019, in cui vengono imposti nuovi limiti alle emissioni in atmosfera oltre che per il nuovo punto E3, relativo ad un sistema di aspirazione mobile, anche per i punti E1 ed E2 in precedenza autorizzati. Tale parere si allega e fa parte integrante del presente provvedimento (All. 1);

VISTO il parere favorevole n° 9 del 13.09.2019 alla modifica sostanziale dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera, a suo tempo rilasciata, formalizzato da parte della Responsabile dell'Ufficio Catasto Emissioni e Controlli di questa Direzione. Tale parere si allega e fa parte integrante del presente provvedimento (All. 2);

VISTA la nota di questo Ufficio inviata all'Autorità Portuale di Messina per il rilascio del provvedimento di merito, protocollo n° 29396/19 del 26.09.2019;

VISTA l'autorizzazione n° 27 del 01.10.2019, con prescrizioni, rilasciata dall'Autorità Portuale di Messina per la concessione ai lavori di adeguamento dei piazzali connessi alla razionalizzazione delle reti di smaltimento delle acque, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 31026/19 del 08.10.2019;

VISTO il parere ambientale favorevole con prescrizioni al sistema in progetto per il trattamento e lo smaltimento in corpo idrico superficiale (mare) delle acque meteoriche e di dilavamento e delle acque di prima pioggia provenienti dai piazzali e dalla zona parcheggio, rilasciato dall'Area tecnica Dip. Servizi Ambientali Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina con nota protocollo n° 303198 del 09.10.2019, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 31460/19 del 11.10.2019. Tale parere si allega

- alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All.3);
- VISTO** il parere ambientale favorevole con prescrizioni ai fini dell'esercizio dell'attività rumorosa rilasciato dall'Area tecnica Dip. Servizi Ambientali Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina con nota protocollo n° 303226 del 09.10.2019, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 31917/19 del 15.10.2019 . Tale parere si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All.4);
- VISTO** il parere sindacale con prescrizioni trasmesso con nota prot.n° 316661 del 22.10.2019, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 33114 del 24.10.2019 . Tale parere si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All.5);
- VISTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- PRESO ATTO** l'attuale Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **Ditta INTERMARINE S.p.A.**, gestore dello stabilimento, ai sensi del comma 1 lett. a), c) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di allestimento imbarcazioni in lamiera e vetroresina, riparazione e manutenzione svolta nei locali siti in via San Raineri, 22 del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) La Ditta dovrà svolgere tutte le operazioni del ciclo produttivo così come descritte nella relazione tecnica allegata all'istanza.

Art. 2) Viene fissato il limite degli inquinanti emessi in atmosfera come di seguito riportato:

Punto di emissione	Provenienza	Limite Inquinante mg/Nm ³
E1	Taglio al plasma	Polveri ⁽¹⁾ : 40 Cromo ⁽²⁾ : 5 Manganese ⁽²⁾ : 5 Nichel ⁽³⁾ : 1
E2	Aspirazione	Polveri ⁽¹⁾ : 40

	Fumi di saldatura	Cromo ⁽²⁾ : 5 Manganese ⁽²⁾ : 5 Rame ⁽²⁾ : 5 Nichel ⁽³⁾ : 1 Cadmio ⁽⁴⁾ : 0.2
E3*	Aspiratore mobile per sabbatura, verniciatura ed applicazione antivegetativo	Polveri ⁽¹⁾ : 40 COV: da calcolare in funzione della classe e della soglia di rilevanza degli inquinanti emessi ⁽⁵⁾

¹ art. 2 del D.A. n° 176/GAB del 09.08.2007

² D.Lgs. n° 152/06 – Parte V All. 1 – Part. II Classe III Tab. B

³ D.Lgs. n° 152/06 – Parte V All. 1 – Part. II Classe II Tab. B

⁴ D.Lgs. n° 152/06 – Parte V All. 1 – Part. II Classe I Tab. B

⁵ D.Lgs. n° 152/06 – Parte V All. 1 – Part. II Tab. D

*Punto di emissione da realizzare secondo le prescrizioni ed i tempi riportati al punto 5 del parere STA (All.1)

Art. 3) La Ditta dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio delle nuove postazioni di saldatura (n° 16) e del punto di aspirazione mobile E3, darne comunicazione a questa Direzione, alla S.T. ARPA di Messina e alla STA di Messina indicando, altresì, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n° 152/06. I campionamenti al punto di emissione E2 dovranno essere effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, ovvero attivando il massimo numero possibile di postazioni che si prevede possano essere utilizzate durante la normale attività lavorativa.

Art. 4) La Ditta dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni, comunicando la data in cui verranno svolte le prove, dandone preavviso a questa Direzione e all'ARPA S.T. di Messina, almeno 15 giorni prima, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate, secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite. Nei rapporti di prova dovrà, altresì, essere indicato il numero delle postazioni attive contemporaneamente al momento del campionamento, così come prescritto nel parere n° 9 del 13.09.2019 (All. 2).

Art. 5) La Ditta dovrà ottemperare alle prescrizioni imposte e riportate nei pareri allegati alla presente AUA (All. 1-5).

5.1 Le operazioni di sabbatura, verniciatura e di applicazione con antivegetativo, effettuate all'esterno nel piazzale, dovranno essere svolte con l'ausilio di teloni e del sistema di aspirazione mobile di over spray e solventi che dovrà collegarsi al punto fisso di emissione E3. **La realizzazione di tale punto dovrà essere completata entro 90 giorni dalla notifica del P.U. da parte del SUAP di Messina attenendosi alle indicazioni riportate nel parere della STA (All. 1).**

5.2 Per lo scarico di acque reflue in particolare dovrà:

- a) garantire il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3 All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per lo scarico delle acque reflue in acque superficiali (mare);
- b) effettuare annualmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione in mare trasmettendo i risultati delle analisi al Comune di Messina, all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione;
- c) controllare l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- d) conferire gli oli, i grassi ed i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui a ditte autorizzate così come previsto dalla normativa vigente;
- e) provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche, con l'asportazione dei fanghi e degli oli ottenuti durante la depurazione del refluo al fine di garantire l'efficienza del sistema di trattamento;
- f) non immettere nel sistema fognario sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti.

5.3 La Ditta dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina e all'ARPA S.T. di Messina, riportando gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. In tale relazione dovranno essere riportate:

- a) le ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi;
- b) le modalità di gestione del sistema di depurazione delle acque di prima pioggia;
- c) il consumo idrico totale annotando mensilmente su apposito registro la lettura del contatore volumetrico dell'acqua utilizzata.

5.4 La Ditta dovrà attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche non superando i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti lavorativi ed esterni e seguire le prescrizioni indicate nel parere ambientale relativo all'impatto acustico (All.4).

Art. 6) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 7) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 8) Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 9) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 10) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione segnalerà alle Autorità competenti ogni violazione della normativa vigente.

Art. 11) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che il gestore avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Art. 12) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, alla STA di Messina, al Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina e all'ARPA S.T. di Messina, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 13) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in via San Raineri, 22 del Comune di Messina.

Art. 14) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta INTERMARINE S.p.A.**, gestore dello stabilimento, ai sensi del comma 1 lett. a), c) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di allestimento imbarcazioni in lamiera e vetroresina, riparazione e manutenzione svolta nei locali siti in via San Raineri, 22 del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) La Ditta dovrà svolgere tutte le operazioni del ciclo produttivo così come descritte nella relazione tecnica allegata all'istanza.

Art. 2) Viene fissato il limite degli inquinanti emessi in atmosfera come di seguito riportato:

Punto di emissione	Provenienza	Limite Inquinante mg/Nm ³
E1	Taglio al plasma	Polveri ⁽¹⁾ : 40 Cromo ⁽²⁾ : 5 Manganese ⁽²⁾ : 5 Nichel ⁽³⁾ : 1
E2	Aspirazione Fumi di saldatura	Polveri ⁽¹⁾ : 40 Cromo ⁽²⁾ : 5 Manganese ⁽²⁾ : 5 Rame ⁽²⁾ : 5 Nichel ⁽³⁾ : 1 Cadmio ⁽⁴⁾ : 0.2
E3*	Aspiratore	Polveri ⁽¹⁾ : 40

	mobile per sabbatura, verniciatura ed applicazione antivegetativo	COV: da calcolare in funzione della classe e della soglia di rilevanza degli inquinanti emessi ⁽⁵⁾
--	---	---

¹ art. 2 del D.A. n° 176/GAB del 09.08.2007

² D.Lgs. n° 152/06 – Parte V All. 1 – Part. II Classe III Tab. B

³ D.Lgs. n° 152/06 – Parte V All. 1 – Part. II Classe II Tab. B

⁴ D.Lgs. n° 152/06 – Parte V All. 1 – Part. II Classe I Tab. B

⁵ D.Lgs. n° 152/06 – Parte V All. 1 – Part. II Tab. D

*Punto di emissione da realizzare secondo le prescrizioni ed i tempi riportati al punto 5 del parere STA (All.1)

Art. 3) La Ditta dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio delle nuove postazioni di saldatura (n° 16) e del punto di aspirazione mobile E3, darne comunicazione a questa Direzione, alla S.T. ARPA di Messina e alla STA di Messina indicando, altresì, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dall'art. 269 comma 6 del D. Lgs. n° 152/06. I campionamenti al punto di emissione E2 dovranno essere effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, ovvero attivando il massimo numero possibile di postazioni che si prevede possano essere utilizzate durante la normale attività lavorativa.

Art. 4) La Ditta dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni, comunicando la data in cui verranno svolte le prove, dandone preavviso a questa Direzione e all'ARPA S.T. di Messina, almeno 15 giorni prima, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate, secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite.

Nei rapporti di prova dovrà, altresì, essere indicato il numero delle postazioni attive contemporaneamente al momento del campionamento, così come prescritto nel parere n° 9 del 13.09.2019 (All. 2).

Art. 5) La Ditta dovrà ottemperare alle prescrizioni imposte e riportate nei pareri allegati alla presente AUA (All. 1-5).

5.1 Le operazioni di sabbatura, verniciatura e di applicazione con antivegetativo, effettuate all'esterno nel piazzale, dovranno essere svolte con l'ausilio di teloni e del sistema di aspirazione mobile di over spray e solventi che dovrà collegarsi al punto fisso di emissione E3.

La realizzazione di tale punto dovrà essere completata entro 90 giorni dalla notifica del P.U. da parte del SUAP di Messina attenendosi alle indicazioni riportate nel parere della STA (All. 1).

5.2 Per lo scarico di acque reflue in particolare dovrà:

- g) garantire il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3 All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per lo scarico delle acque reflue in acque superficiali (mare);

- h) effettuare annualmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione in mare trasmettendo i risultati delle analisi al Comune di Messina, all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione;
- i) controllare l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- j) conferire gli oli, i grassi ed i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui a ditte autorizzate così come previsto dalla normativa vigente;
- k) provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche, con l'asportazione dei fanghi e degli oli ottenuti durante la depurazione del refluo al fine di garantire l'efficienza del sistema di trattamento;
- l) non immettere nel sistema fognario sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti.

5.3 La Ditta dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina e all'ARPA S.T. di Messina, riportando gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. In tale relazione dovranno essere riportate: a) le ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi, b) le modalità di gestione del sistema di depurazione delle acque di prima pioggia, c) il consumo idrico totale annotando mensilmente su apposito registro la lettura del contatore volumetrico dell'acqua utilizzata.

5.4 La Ditta dovrà attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche non superando i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti lavorativi ed esterni e seguire le prescrizioni indicate nel parere ambientale relativo all'impatto acustico (All.4).

Art. 6) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 7) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 8) Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 9) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 10) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione segnalerà alle Autorità competenti ogni violazione della normativa vigente.

Art. 11) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che il gestore avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Art. 12) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, alla STA di Messina, al Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina e all'ARPA S.T. di Messina, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 13) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in via San Raineri, 22 del Comune di Messina.

Art. 14) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 28.10.2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Lì 28.10.2019

II DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA